Protocollo N° (allegato a PEC)
Classifica 014-10
Fascicolo 2026/5
Rif. P.G. n.43358/2026

O R D I N A N Z A N. 114/A/26 del 20/10/2026

OGGETTO: S.P. N° 3 bis "FOGLIENSE" Km 39+500 in Comune di Lunano (PU) Località "Nuovo Mondo" - Emissione di ordinanza per istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, tratto con una lunghezza di circa 100 m., per lavori, dal 20/10/2026 e fino al al termine degli stessi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ

PREMESSO CHE, il Geom. Giampiero Tarsi, Titolare della E.Q.. 4.3 "Viabilità 2 - Urbino e Montefeltro"' ha presentato la proposta sotto integralmente riportata:

"PREMESSO:

- *Che la S.P. n. 3 bis "Fogliense" presenta caratteristiche di strada extraurbana secondaria locale, a carreggiata unica con una corsia per ogni senso di marcia;*
- *Che con determina n. 34 del 10/03/2025 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Lunano, ad esito della procedura di gara, è stato stipulato contratto d'appalto in data 11/06/2025 (n. 154 di Repertorio) con i riferimenti di seguito indicati;*

Stazione appaltante: Comune di Lunano – RUP Geom. Davide Passeri – Direttore dei Lavori Ing. Giorgio D'Angeli.;

Impresa esecutrice Marcolini srl con sede legale in Via Aldo Moro n.3, loc. S. Leo Nuovo, Sassocorvaro Auditore (PU), tel: 0722/362558 con codice fiscale e p.iva n. 02763270416;

- *Che con richiesta della ditta esecutrice Marcolini srl, inviata con pec acquisita a ns Protocollo al n. 43251 del 19/10/2026 la stessa impresa ha espresso richiesta di emissione di ordinanza per l'istituzione per senso unico alternato regolato da impianto semaforico"*

CONSIDERATO:

- Che a partire dal giorno 19/10/2026 i lavori "INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO DELLA MOBILITA' CICLISTICA URBANA/TURISTICA NEL TRATTO LUNANO CENTRO - LOCALITÀ NUOVO MONDO - STRADA STATALE 744 FOGLIENSE – STRADA PROVINCIALE FOGLIENSE - 1° STRALCIO – CUP E31B24000350006.- CIG B548BEA11E" interesseranno il piano viabile del tratto al km 39+500, per una lunghezza di circa 100 m della suddetta S.P. n. 3 bis "Fogliense" e che per tutta la durata dei lavori il cantiere dovrà necessariamente occupare la corsia di marcia in direzione Mercatale con conseguente deviazione della circolazione sull'altra metà della carreggiata;

- Che, esaminate le condizioni di visibilità correlate alle dimensioni del cantiere, si ritiene necessario istituire un restringimento di carreggiata ed un senso unico alternato H24 regolato

mediante impianto semaforico e/o movieri, al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare e delle maestranze durante tutta la durata dei lavori.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO:

Il sottoscritto Titolare dell'E.Q. 4.3 "Viabilità 2 - Urbino e Montefeltro" Geom. Giampiero Tarsi,

PROPONE

L'istituzione di un restringimento di carreggiata e di un senso unico alternato H24 regolato mediante impianto semaforico e/o movieri in corrispondenza km 39+500, per una lunghezza di circa 100 della S.P. n. 3 bis "Fogliense", Comune di Lunano (PU) Località "Nuovo Mondo", tratto interessato dai lavori sopra descritti, a partire dal giorno 20/10/2026 e fino al termine dei lavori;

Di ordinare che, tutta la segnaletica orizzontale, verticale e luminosa di cantiere inerente l'istituzione del restringimento della carreggiata e del senso unico alternato regolato da impianto semaforico, sia posta in opera a cura e spese dall'impresa esecutrice dei lavori, che ne curerà la manutenzione ed il controllo a mezzo del proprio personale e che dovrà operare nel pieno rispetto del Nuovo Codice della strada, del relativo Regolamento di attuazione, del Decreto 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inerente il segnalamento temporaneo e loro s.m.i., nonché del Piano Operativo di Sicurezza;

L' impianto semaforico dovrà essere installato con cicli a tempo fisso e fase di rosso che non potranno superare la durata di due minuti

L'Impresa esecutrice dei lavori sarà indicata quale responsabile per eventuali danni a persone o cose, sollevando la Provincia di Pesaro e Urbino da qualsiasi controversia anche giudiziaria;

Ad ogni variazione all'organizzazione della circolazione stradale, l'Impresa esecutrice dovrà preventivamente dare comunicazione alla Provincia di Pesaro e Urbino."

VISTA E CONDIVISA la proposta indicata;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento proposto per consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza e garantire al tempo stesso fluidità e sicurezza alla circolazione stradale;

RICHIAMATO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, successive modifiche e integrazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e il D.M. del 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo agli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo;

VISTI:

- l'Art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4, lettera b) del D.Lgs. 30/04/92, n. 285, come modificato dal D.Lgs. del 10/09/93 n. 360, che attribuiscono all'Ente proprietario della strada il potere di disporre la regolamentazione della circolazione degli utenti della strada per motivi di incolumità pubblica e di stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, ecc.
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 112 del 20/07/1992 riguardante: "*Prime disposizioni in materia di gestione amministrativa e determinazione dei criteri della sfera di competenza dei Dirigenti";*

- il D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 172 del 31/07/1991 di approvazione dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino e successive modifiche ed i relativi provvedimenti attuativi che stabiliscono le competenze dei Dirigenti per gli atti autorizzativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, RITENUTO E VISTO

ORDINA

La modifica della disciplina del traffico attraverso l'istituzione di un restringimento di carreggiata e di un senso unico alternato H24 regolato mediante impianto semaforico e/o movieri in corrispondenza km 39+500, per una lunghezza di circa 100 sulla s.p. N. 3 bis "Fogliense", Comune di Lunano (PU) località "Nuovo mondo", tratto interessato da lavori "...di rafforzamento della mobilita' ciclistica urbana/turistica...", a partire dal giorno 20/10/2026 e fino al termine dei lavori;

DISPONE

- La revoca, per il tratto di strada interessato, di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente provvedimento;
- Che l'esecuzione della presente ordinanza è affidata all'Impresa Marcolini srl con sede legale in Via Aldo Moro n.3, loc. S. Leo Nuovo, Sassocorvaro Auditore (PU), tel: 0722/362558 con codice fiscale e p.iva n. 02763270416;
- Che l'esecutività del presente provvedimento decorre dall'atto di collocamento della prevista segnaletica stradale;
- Tutta la segnaletica orizzontale, verticale e luminosa sarà posta in opera a cura e spese dell'impresa esecutrice, che ne curerà la manutenzione ed il controllo a mezzo del proprio personale e che dovrà operare nel pieno rispetto del Nuovo Codice della strada, del relativo Regolamento di attuazione, del Decreto 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inerente il segnalamento temporaneo e loro s.m.i., nonché del Piano Operativo di Sicurezza;
- L'Impresa esecutrice è indicata quale unica responsabile per eventuali danni a persone o cose, sollevando la Provincia di Pesaro e Urbino da qualsiasi controversia anche giudiziaria;
- Ad ogni variazione all'organizzazione della circolazione stradale, l'impresa dovrà preventivamente dare comunicazione alla Provincia di Pesaro e Urbino";

AVVERTE

- In caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni);
- Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza;
- I trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge;
- Sarà trasmessa copia del presente provvedimento ai Comuni interessati per la pubblicazione

agli Albi Pretori nonché alle Forze dell'Ordine ed agli Enti gestori dei servizi pubblici di pronto intervento, soccorso e trasporto;

- La presente ordinanza sarà inserita nella raccolta degli atti di questa Amministrazione e resa nota al pubblico mediante prescritta segnaletica stradale e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni interi e consecutivi dal 20/10/2026 al 04/11/2026;
- Ai sensi dell'articolo n. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso, alternativamente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al T.A.R. competente ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o, nel termine di 120 giorni sempre dalla pubblicazione del presente atto, al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199.
- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27, c. 3 del Codice della Strada al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 Regolamento di esecuzione del medesimo Codice (approvato con DPR 495 del 16/12/1992).

IL RESPONSABILE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE 4.5
Su delega del Dirigente Dott. Ing. Mario Primavera
Dott. Ing. MAGNANI MASSIMILIANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

\\PSSIVFS1\Dati1\UStra\Viabilita\20_Ordinanze\003bis\02-sp3bis km 39+500 S.U.A\sp3bis km39+500_ord S.U.A..odt